

LEGGE DI BILANCIO 2022

(Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

Nota di analisi e commento delle disposizioni relative a:

SANITÀ, PUBBLICO IMPIEGO, PREVIDENZA, ENTI TERRITORIALI, MEZZOGIORNO

SANITA'

ARTICOLO 1

Comma 258 – Incremento del Fondo sanitario nazionale

Il comma in questione dispone l'incremento del Fondo sanitario nazionale per una quota di 2 milioni di euro annui per tre anni, fissando il livello complessivo in **124,061 mln** di euro per il 2022, **126,061 mln** per il 2023 e **128,061 mln** per l'anno 2024, stabilendo che rientrano nell'ambito di tale stanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti nei commi seguenti quali ad es. la proroga dei rapporti flessibili e la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario (commi 268 e seguenti).

Comma 259 – Incremento Fondo farmaci innovativi

Si dispone l'incremento delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a **100 mln** per il 2022, **200 mln** per il 2023 e **300 mln** per il 2024. Tali importi integrano il finanziamento di cui al comma 258.

Comma 260 – Incremento risorse per i contratti di formazione specialistica medica

Il comma dispone l'incremento delle risorse per il finanziamento delle norme vigenti relative ai contratti di formazione specialistica dei medici per un importo pari a **194 mln** per l'anno 2022, **319 mln** per l'anno 2023, **347 mln** per l'anno 2024, **425 mln** per l'anno 2025, **517 mln** per l'anno 2026 e **543 mln** dal 2027, risorse che anche in questo integrano il finanziamento di cui al comma 258.

Comma 261 – Finanziamento Piano strategico-operativo di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021/2023

Si autorizza la spesa di **200 mln** per l'implementazione delle misure relative al Piano strategico-operativo di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021/2023 a valere sul fabbisogno sanitario standard previsto per il 2022. Una ulteriore spesa di **350 mln** nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità a valere sul fabbisogno sanitario standard per tale anno, ma con importo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Comma 262 – Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica

Il comma dispone il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica per un importo pari a **50 mln** per l'anno 2022.

Comma 263-267 - Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia

I commi in questione riguardano incrementi di risorse da destinare sia ad interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico che altri interventi quali ad es. la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale, di mascherine chirurgiche, di reagenti, lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica etc.

Comma 268, 269 e 271 – Rapporti di lavoro flessibile degli enti e delle aziende del SSN e stabilizzazione del personale sanitario

Vengono introdotte misure volte a rafforzare strutturalmente i servizi regionali e a valorizzare le competenze acquisite dal personale impegnato durante l'emergenza pandemica. Al finanziamento delle misure di seguito indicate si provvede nei limiti previsti in materia di spesa del personale.

La lett. a) del comma 268 estende fino al 31/12/2022 la possibilità per gli enti e le Aziende del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo (compresi incarichi di co.co.co.) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche mediante proroga dei rapporti già conferiti nel 2021.

La lett. b) reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione prevedendo che dal 1°luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, gli enti e le aziende del SSN, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari, compresi quelli non più in servizio, che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Inoltre fino al 31 dicembre 2022 è possibile stabilizzare il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico anche facendo ricorso all'art. 20 del DLgs 75/2011.

La lett. c) al fine di reinternalizzare i servizi appaltati introduce la possibilità per gli enti e le aziende del SSN di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare nei servizi reinternalizzati, purchè in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Con il comma **269** vengono introdotte modifiche alla disciplina sulla spesa del personale degli enti e delle aziende del SSN, prevedendo la possibilità di incrementi strutturali. In particolare viene innalzata al 10% la percentuale calcolata sull'aumento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente utile per incrementare annualmente il limite della spesa del personale di cui al comma 1 dell'art. 11 del DL 35/2019. Inoltre rende strutturale anche la possibilità di innalzare dal 10 al 15% la percentuale di cui sopra qualora nella singola Regione emergano ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali autorizzate.

Il comma **271** specifica che le disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle Regioni e dalle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Ssn senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 270 - Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative

Riguarda lo spostamento dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio presso le medesime reti.

Commi 272 e 273 - Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel 118 per medici provi del diploma di formazione specifica in medicina generale

I commi prevedono la possibilità di assegnare incarichi convenzionali a tempo indeterminato per il servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Comma 274 - Rafforzamento assistenza territoriale

Il comma, al fine di coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo da assumere per garantire il potenziamento dell'assistenza territoriale, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti nel PNRR, autorizza a valere sul finanziamento del Ssn la spesa massima di **90,9 mln** per il 2022, **150,1 mln** per il 2023, **382,3 mln** per il 2024, **591,5 mln** per il 2025 e **1.015,3 mln** per il 2026. L'autorizzazione alla spesa decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale da emanare entro il 30 aprile 2022.

Commi da 276 a 279 – Disposizioni in materia di liste d'attesa

Le disposizioni contenute in questi commi dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità per le Regioni e le Province autonome di ricorrere alle misure straordinarie previste dall'art. 20 del DL 104/2020 per l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione alle prestazioni non erogate nel 2020 da parte delle strutture pubbliche e private accreditate a causa dell'emergenza epidemiologica. Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d'attesa entro il 31 gennaio 2022 (**comma 276**).

A tal fine il **comma 277** prevede che le Regioni e le Province autonome, anche se sottoposte a piani di rientro, possono avvalersi anche delle strutture private accreditate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 14, del DL 95/2012 per un ammontare complessivo su base nazionale pari a 150 mln di euro.

Per l'attuazione di quanto disposto dai due commi precedenti il **comma 278** autorizza la spesa complessiva di 500 mln di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 mln di euro di cui al comma 277.

Il **comma 279** stabilisce che il Ministero della Salute verifichi, sulla base di un'apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero. Nel caso in cui il Ministero della Salute verifichi l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa, i finanziamenti previsti nei precedenti commi ovvero la loro corrispondente quota-parte rientrano nella disponibilità del Servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

Comma 280 - Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera

Il comma prevede che, con decreto del Ministero della Salute, entro il 30 giugno 2023 si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera

per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Ssn e dei sistemi di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissioni ospedaliere.

Commi da 281 a 286 – Limiti di spesa farmaceutica

I commi da 281 a 286 recano disposizioni inerenti i limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale) elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Comma 287 - Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici

Il comma prevede l'esclusione, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici di quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da virus SARS-CoV-2.

Comma 288 - Finanziamento aggiornamento LEA

Il comma dispone a decorrere dal 2022 un finanziamento annuale pari a **200 mln di euro** per l'aggiornamento dei LEA.

Comma 289 - Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN

Il comma 289 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Commi da 290 a 292 - Proroga disposizioni in materia di assistenza psicologica

Con i commi in questione vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di cui all'art. 33 del DL 73/2021 relative alla tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

Fino al 31 dicembre 2022 viene prorogata la possibilità per enti e aziende del Ssn di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di co.co.co, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, i8n deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale. Per tale finalità vengono stanziati **8 mln di euro** a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.

Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2022 anche la possibilità per le Regioni e le Province autonome di autorizzare gli enti e le Aziende del Ssn a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., a psicologi regolarmente iscritti nel relativo albo professionale per una spesa complessiva di **19.932 mln di euro** a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno.

Infine viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di **10 mln di euro del Fondo per la promozione del benessere e della persona**, istituito presso il Ministero della salute, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce deboli della popolazione.

Commi 293 e 294 - Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso

I commi 293 e 294 prevedono che, nell'ambito del CCNL del comparto sanità, venga definita una specifica indennità accessoria per il personale degli enti e delle aziende del Ssn operanti nei servizi di pronto soccorso nei limiti degli importi annui lordi di **27 mln di euro** per la dirigenza medica e di **63 mln di euro** per il restante personale: L'indennità decorre dal 1^a gennaio 2022.

Commi 295 e 296 - Proroga Unità speciali di continuità assistenziale

Viene prevista la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022 nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma, per una spesa pari a **105 mln di euro** a valere sul finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

PUBBLICO IMPIEGO

ARTICOLO 1

Comma 604 - Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

Il comma **604** prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni statali possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019/2021 di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi nei limiti di una spesa complessiva di **110,6 mln di euro**, al lordo degli oneri contributivi, previdenziali e dell'imposta regionale dell'anno 2022, mediante l'istituzione di un apposito fondo sullo stato di previsione del MEF.

Per le restanti amministrazioni l'incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori trova applicazione a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.

Comma 607 – Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni

Il comma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle agenzie. Il Fondo ha una dotazione di **100 mln di euro** per il 2022, **200 mln di euro** per il 2023, **225 mln di euro** per il 2024, **210 mln di euro** per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026. Le risorse del Fondo saranno ripartite, sulla base di specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del PCM adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Commi da 609 a 611- Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

Il **comma 609** prevede che per ai fini del rinnovo contrattuale 2022/24 del personale statale vengono stanziati a carico del bilancio dello Stato **310 mln di euro** per l'anno 2022 e **500 mln di euro** a decorrere dal 2023. Nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, a valere su tali importi verrà corrisposta l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale in misura pari, rispetto agli stipendi tabellari, allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

I commi 610 e 611 stabiliscono che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Ssn, gli oneri per i rinnovi contrattuali sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Comma 612 - Risorse finanziarie per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali

Il comma 612 reca disposizioni relative alle risorse finanziarie per la definizione, da parte dei CCNL per il triennio 2019/21, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione del

professionale previste dal CCNL 2016/18. A tal fine per le amministrazioni statali si prevede uno stanziamento pari a **95 milioni di euro** a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'IRAP, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale.

Per le altre amministrazioni pubbliche, si prevede che il suddetto incremento percentuale sul monte retributivo 2018 trovi applicazione, secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore.

Comma 613 - Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici

Il comma 613 prevede l'istituzione di un Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici con una dotazione di **50 mln di euro** a decorrere dal 2022. Per le finalità della formazione di che trattasi si fa riferimento a quella amministrativa generale nonché ai profili digitali ed ecologici.

COMMENTO

L'azione messa in campo dalla nostra Organizzazione durante l'iter parlamentare e il costante impegno hanno prodotto risultati significativi portando ad una legge di Bilancio che, dopo anni di tagli e rigore nei settori che rappresentiamo, mostra un'inversione di tendenza.

Ci preme sottolineare che, ad es., in un settore importante quale quello della sanità pubblica che si è trovato a fronteggiare, in una condizione di forte debolezza, una crisi storica quale quella del COVID-19, abbiamo registrato l'incremento strutturale a partire dal 2022 del Fondo sanitario nazionale di una quota pari a 2 miliardi l'anno per un triennio.

L'attenzione verso le necessità derivanti da organici sguarniti da oltre un decennio di mancato turn over ha, per ora, consentito la proroga dei rapporti di lavoro instaurati per fronteggiare l'emergenza pandemica per medici specializzandi, professioni sanitarie e operatori socio-sanitari oltre alla possibilità di stabilizzazione del personale sanitario con un'anzianità di almeno 18 mesi.

Analogamente potremmo dire della creazione di un Fondo per le assunzioni nella PA o dello stanziamento di risorse per il nuovo ordinamento professionale, ancora a nostro avviso insufficiente, ma che danno il senso della necessità di cambiare orientamento nei confronti del lavoro pubblico che, nonostante le difficoltà, ha consentito al Paese di reggere l'onda d'urto della pandemia.

Trattasi, certo, di risultati non ancora risolutivi dei problemi che attanagliano sia la sanità che il pubblico impiego ma sono la dimostrazione che la ricerca del dialogo, le proposte concrete, il senso di responsabilità che da sempre ha contraddistinto la nostra Organizzazione, producono risultati.

Si tratta ora di proseguire sulla strada intrapresa per far sì che anche gli impegni assunti con la sottoscrizione del "Patto per la coesione sociale e l'innovazione" vengano portati a compimento consegnando così al Paese una Pubblica Amministrazione nuova, moderna, efficiente in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese.

PREVIDENZA

ARTICOLO 1

Commi 87-88 - Pensione quota 102

La norma modifica le disposizioni del decreto legge 4/2019 che disciplinavano la pensione con quota 100 prevedendo la facoltà di accedere in via anticipata alla pensione avendo maturato tra il 1 gennaio e il 31

dicembre 2022 i seguenti requisiti minimi: 64 anni di età e 38 anni di contributi (quota 102). Il diritto alla pensione può essere esercitato anche successivamente a condizione che tali requisiti siano raggiunti entro il 2022. Per il personale del comparto Scuola e AFAM è confermata la disposizione che ammette il diritto alla prestazione a decorrere dal 1 settembre 2022 se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 e la domanda è presentata entro il 28 febbraio 2022.

COMMENTO

La pensione con quota 102 dopo la scadenza di quota 100 a dicembre 2021 rappresenta una soluzione temporanea molto parziale alla richiesta sindacale di introdurre maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione. La Cisl non condivide questa scelta che reitera i difetti di quota 100 (scarsa possibilità per le donne di accedervi) e inoltre riguarderà un numero estremamente limitato di persone. Da tempo si richiede per la previdenza una soluzione di carattere strutturale, con prospettiva almeno decennale, che restituisca alle persone la certezza delle regole pensionistiche sia per quanto riguarda la possibilità di scegliere quando andare in pensione sia in ordine ai sempre più evidenti aspetti critici e iniqui del sistema nel suo complesso. La Cisl quindi auspica che, come confermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nell'incontro con i sindacati 20 dicembre 2021, siano attivati al più presto i tavoli di confronto per affrontare il tema della flessibilità, della pensione contributiva di garanzia per i giovani, per chi ha lavori precari e previdenza delle donne, e della previdenza complementare.

Poiché le norme relative a quota 102 si limitano a modificare i requisiti di quota 100 stabiliti nel decreto legge 4/2019, rimangono invariate tutte le altre disposizioni già applicate, a partire dalla prevalente incumulabilità di tale pensione con i redditi da lavoro e dalla applicazione del differimento nella erogazione della prima rata (finestra) di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico.

Commi 89-90 - Fondo per l'uscita a 62 anni dei lavoratori delle piccole e medi imprese in crisi

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione finanziaria di 150 milioni € per l'anno 2022 e di 200 milioni € ciascuno degli anni 2023 e 2024, diretto a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Un decreto del Mise, di concerto con il Mef e il Mlps, da adottare entro 60 giorni dal 1 gennaio 2021 dovrà definire i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse stanziare.

COMMENTO

Si tratta di una iniziativa che la Cisl valuta con favore, sebbene non possa certamente far considerare esaurito il tema della flessibilità per accedere alla pensione. Sarà in ogni caso necessario monitorare attentamente l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà completare di contenuti concreti la disposizione e che dovrebbe essere intervenire entro il 2 marzo 2022.

Commi 92-93 - Ape sociale proroga e miglioramenti

Si prevedono alcuni miglioramenti per l'Anticipo pensionistico agevolato (Ape sociale) previsto dall'art. 1 comma 179 e ss. della legge 232/2016 che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022. In particolare:

- è eliminato l'intervallo di 3 mesi tra la cessazione dell'indennità Naspi o dell'ammortizzatore sociale e il diritto all'Ape sociale (art. 1 lett. a) legge 232/2016);
- viene sostituito l'elenco delle mansioni gravose che danno diritto alla prestazione (art. 1 comma 179 lett. d) legge 232/2016) prevedendo un nuovo elenco con insiemi di attività più estesi e articolati.

- agli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, ai ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e ai conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 92)

Professioni sulla base della classificazione Istat
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

COMMENTO

Le modifiche possono essere valutate in modo parzialmente positivo. La proroga di un anno dell'Ape sociale è apprezzabile ma non sufficiente poiché il sindacato da anni ne chiede la strutturalità all'interno di un ridisegno complessivo del sistema previdenziale.

Viceversa, l'alleggerimento del requisito per i beneficiari di ammortizzatori sociali con l'eliminazione dell'intervallo di 3 mesi, l'ampliamento delle attività gravose alla luce dell'importante lavoro svolto nel corso del 2021 dalla Commissione di studio specifica a cui la Cisl ha partecipato in modo molto attivo e la riduzione del requisito contributivo a 32 anni per i lavoratori dell'edilizia e di altri comparti in considerazione della rischiosità del lavoro richiesto dalla Cisl, sono sicuramente novità utili e interessanti. Lascia tuttavia fortemente perplessi che le prime due modifiche siano state limitate all'Ape sociale (comma 179 art. 1 legge 232/2016) e non incidano invece sulle regole per l'accesso alla pensione per lavoratori precoci (comma 199 art. 1 legge 232/2016) che quindi rimangono invariate sia

per quanto riguarda la vigenza del richiamato intervallo di 3 mesi, sia per quanto riguarda l'originario e più limitati elenco delle attività gravose. L'aver introdotto questa importante asimmetria regolatoria tra prestazioni che fino ad oggi avevano invece goduto di una sostanziale coerenza quanto ai requisiti soggettivi richiesti non può che essere valutata in modo negativo.

Comma 94 - Proroga opzione donna

La possibilità per le donne di accedere alla pensione in via anticipata a condizione che scelgano il calcolo interamente contributivo della pensione (cd. Opzione donna) è prorogato di 1 anno. Di conseguenza è possibile esercitare tale facoltà se entro il 31 dicembre 2021 vengono raggiunti i requisiti minimi di 35 anni di contributi e di 58 anni di età per le lavoratrici del settore privato e di 59 anni per il settore pubblico.

COMMENTO

E' positivo che la pensione con "opzione donna" sia stata prorogata con gli stessi requisiti previsti in precedenza, si tratta di un risultato a cui la Cisl ha contribuito in modo sostanziale dal momento che nella prima bozza di legge di bilancio i requisiti erano stati elevati di 2 anni.

Rimane fermo il regime delle "finestre mobili" già vigente, quindi, per le dipendenti il primo assegno sarà erogato a 59 anni (12 mesi di finestra) e per le autonome a 60 anni e mezzo (18 mesi di finestra).

Commi 95-97 - Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alla specificità, la norma istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per adottare provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale tramite:

- a) misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
- b) misure integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Almeno il 50% delle risorse stanziate deve essere destinato a questa finalità.

COMMENTO

La destinazione di risorse per attivare anche presso le Forze armate, di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco forme pensionistiche complementari è da valutarsi in modo positivo poiché la carenza di tale opportunità per i lavoratori di questi comparti rappresenta un grave limite per l'esercizio dei diritti dei lavoratori.

Commi 98 - 100 – Misure di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Vengono destinate risorse nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per attribuire al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al momento della cessazione dal servizio e per il calcolo della base pensionabile e la liquidazione dell'indennità di buonuscita, pari per ciascuno a 2,5% da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, comprendendo anche le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di

servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, secondo la seguente scansione: uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, due a decorrere dal 1° gennaio 2023, tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, da computarsi a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

COMMENTO

Si tratta di norme che si inseriscono nel lungo percorso di armonizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad altri corpi dello Stato dopo il passaggio dal regime privatistico alla autonoma disciplina di diritto pubblico previsto dalla legge 252 del 2004 che riguarda anche i trattamenti previdenziali. Il tema è peraltro oggetto ddl AS 1477 in corso di esame alla 1° Commissione del Senato.

Commi 101-102 - Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 DPR 1092/1973

Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente maturati, la norma prevede, in relazione alla specificità, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, un'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Gli oneri della misura sono quantificati in 28.214.318 € per il 2022, 32.527.983 € per il 2023, 46.764.831 € per il 2024, 39.840.709 € per il 2025, 43.000.595 € per il 2026, 46.901.974 € per il 2027, 49.248.807 € per il 2028, 49.927.172 € per il 2029, 54.721.615 € per il 2030 e 57.469.415 € per il 2031.

COMMENTO

Si risolve finalmente in modo positivo un antico problema oggetto di ampio contenzioso relativo alla applicazione dell'articolo 54 del DPR 1092/1973, che viene così esteso anche al personale delle Forze di Polizia ad orientamento civile che prima ne era escluso, consentendo l'incremento dell'aliquota di rendimento ai fini del calcolo della pensione. A tale proposito, l'Inps ha anche recentemente fornito indicazioni operative con la circolare n. 199/2021 in merito alla gestione del contenzioso e alla applicazione della sentenza sezioni riunite della Corte dei Conti 12/2021/QM/SEZ in riferimento al personale soggetti appartenenti al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Commi 103-118 – Trasferimento dell'INPGI all'INPS

La funzione previdenziale svolta dall'INPGI in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (cosiddetto INPGI 1) è trasferita all'INPS Dal 1° luglio 2022

Da tale data sono, pertanto, iscritti all'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, e, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Il regime pensionistico viene uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) Inps secondo il principio del pro-rata, di conseguenza l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per coloro i quali il primo accredito contributivo è compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale contributivo di cui alla legge art. 2 comma 18 della 335/1995, viceversa il massimale contributivo si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo che decorre dopo il 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI a tale data, conservano il diritto alla pensione secondo la normativa INPGI. Il Comitato amministratore del FPLD viene integrato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei giornalisti per le questioni trattate della categoria.

Inoltre, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI, dal 2024 secondo la normativa INPS.

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'INAIL al quale affersce la relativa contribuzione. Dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per i lavoratori iscritti al FPLD. Per garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato tra i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021 è inquadrato presso l'INPS. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 2 marzo 2022) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Mef e il Ministro della Pubblica amministrazione per definire le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è stabilita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie previste. La procedura di selezione si conclude entro 3 mesi dalla emanazione del decreto ministeriale. Per favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da dirigenti dell'INPGI e dell'INPS con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, comunque denominati. Entro il 2 marzo 2022 con decreto del Ministro del lavoro è disposta l'integrazione del CIV INPS con 2 membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti. Dal 1 gennaio 2022 e fino al 1° luglio 2022 gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti e sono previste scadenze specifiche per l'adozione e la trasmissione del rendiconto. Inoltre, entro il 30 giugno 2022, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, per l'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicitari che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

COMMENTO

La situazione di grave sbilancio economico in cui versa l'INPGI da molti anni ha reso non più differibili scelte dirette a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni previdenziali di molti giornalisti. Le ragioni di una così grave situazione finanziaria sono plurime e risiedono soprattutto nella grave e prolungata crisi dell'editoria e nella conservazione fino a pochi anni fa nelle specifiche caratteristiche delle prestazioni pensionistiche erogate. L'auspicio della Cisl è che il trasferimento possa essere gestito in modo più efficace e lineare di quanto sia avvenuto nel corso degli ultimi anni con gli altri enti di previdenza già transitati presso il nostro principale istituto di previdenza.

Comma 1004 – Fondo per convenzione bilaterale Italia-Albania in materia di sicurezza sociale

Viene previsto un fondo per attivare la Convenzione bilaterale di sicurezza sociale Italia-Albania per quanto riguarda gli eventi che riguardano la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. Le risorse destinate sono pari complessivamente 116,2 milioni di euro tra il 2023 e il 2031 e 20,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

COMMENTO

E' positivo che finalmente siano state previste risorse per consentire il riconoscimento dei diritti pensionistici ai lavoratori che hanno svolto una carriera lavorativa in parte in Italia e in parte in Albania sollecitate anche dalla Cisl da vari anni.

ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO 1

Commi 534 e seguenti - Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

COMMENTO

Misura condivisibile per la sua valenza di sostenibilità ambientale e di intervento sull' emergenza sociale e anche per favorire l' associazionismo dei piccoli comuni.

Commi 544 e 546 – Condizione di insularità

A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla regione Sardegna e alla regione Sicilia l'importo di 100 milioni di euro annui per ciascuna, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.

COMMENTO

Disposizione che tiene conto della peculiarità delle due isole maggiori, e della conseguente situazione di svantaggio, da valutare quindi positivamente.

Commi 548 e seguenti - Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022

Vengono regolamentati i rapporti finanziari tra ciascuna delle 5 regioni a Statuto Speciale e il Governo in termini di contributi delle regioni alla finanza pubblica e di risorse attribuite alle regioni.

COMMENTO

Norme tecniche di contabilità.

Comma 561, lettera b) – Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

COMMENTO

Misura quanto mai opportuna e necessaria che prende correttamente a riferimento i fabbisogni standard e la capacità fiscale per finanziare le funzioni fondamentali di province e città metropolitane.

La novità dei criteri suddetti, introdotti con l'emendamento governativo, è da valutare positivamente, in quanto segue quanto previsto dal PNRR (Missione 1, Riforma 1.14) che prevede l'avvio dal 2022 del riparto dei fondi sulla base dei nuovi criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale.

Tali criteri sono sempre stati considerati fondamentali dalla CISL per un'attuazione corretta del federalismo fiscale che deve poter coniugare l'autonomia fiscale e finanziaria degli enti locali con i principi costituzionali della perequazione e della solidarietà in favore dei territori svantaggiati.

Comma 565 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

Il fondo e' ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali.

COMMENTO

Misura opportuna che agevola i comuni che virtuosamente stanno procedendo alle operazioni di riequilibrio finanziaria, a seguito di situazioni di dissesto, secondo le modalità previste dalla legge.

Commi 567 – 570 Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane

Ai comuni sede di capoluogo di città' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042

Il contributo e' ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

COMMENTO

Disposizione rilevante e da valutare positivamente, in quanto gli stanziamenti per il ripianamento dei bilanci dei comuni capoluogo delle città metropolitane costituiscono un concreto sostegno finanziario in favore di enti locali che hanno particolarmente sofferto le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, e che costituiscono la prima linea nell'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini.

Comma 582 - Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

COMMENTO

La misura è condivisibile in quanto soccorre le realtà comunali più piccole i cui equilibri finanziari e di bilancio sono stati fortemente compromessi anche dall'emergenza pandemica in termini di minori entrate

Comma 583 - Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni

COMMENTO

Misura strettamente tecnica

Comma 592 - Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali

A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo nelle funzioni degli enti territoriali correlate ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire l'assenso preventivo da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COMMENTO

La norma opportunamente fa riferimento ai parametri dei fabbisogni e costi standard nonché degli obiettivi di servizio per il finanziamento dei Lep, secondo l'assenso della competente commissione tecnica

Commi 593 e seguenti - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023

COMMENTO

Misura finanziaria che opportunamente agevola i comuni montani, notoriamente caratterizzati da peculiarità e specificità.

Commi 597 e seguenti - Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati con una serie di agevolazioni che coinvolgono Cassa Depositi e Prestiti.

COMMENTO

Misura di carattere contabile opportuna per agevolare regioni ed enti locali nella regolarizzazione della gestione finanziaria.

MEZZOGIORNO

Dalla Legge di Bilancio 2022 non emerge una strategia specifica per il Sud, ma soltanto pochi interventi di entità contenuta relativi ad ambiti di varia natura.

ARTICOLO 1

Commi 172 / 174 – Competenze del Ministro per il Sud

I commi in esame prevedono che il Ministro per Sud e la coesione territoriale sia coinvolto nella definizione del decreto per la ripartizione delle risorse per gli asili nido e per l'attuazione dei LEP relativi al trasporto degli studenti disabili.

COMMENTO

Per la Cisl l'articolo in questione assume rilievo perché rispetto ai servizi per l'infanzia le analisi hanno dimostrato i maggiori squilibri caratterizzati nei comuni del Sud e delle aree interne.

Comma 175 - Credito d' imposta

Il credito d'imposta investimenti per l'acquisto dei beni strumentali delle imprese del Mezzogiorno viene esteso, secondo i criteri di massimo finanziamento, anche alle aziende del Molise, così come già era avvenuto per la Sardegna. Questo perché le due regioni, nella programmazione 2021-2027, tornano nell'ambito delle regioni meno sviluppate. Mentre rimane il criterio di finanziamento ridotto e per aree circoscritte per la regione Abruzzo, l'unica regione del Mezzogiorno che permane nell'ambito delle regioni in transizione. Il comma non incrementa le risorse disponibili.

COMMENTO

Il credito d'imposta investimenti è stato apprezzato dalle imprese delle regioni meridionali, a differenza di altri dispositivi di portata nazionale non utilizzati adeguatamente al sud. Il comma correttamente estende il pieno impiego dell'utilizzo delle risorse del dispositivo in essere alla regione Molise. Tuttavia sarebbe stato auspicabile un incremento dei finanziamenti per gli anni successivi al 2022, ultimo anno già coperto dal finanziamento.

Comma 977 – Gestione interventi nel Mezzogiorno

Per sperimentare un modello avanzato di innovazione il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico, individua, dopo apposito avviso per manifestazione d'interesse, un soggetto con sede nel mezzogiorno che diviene gestore di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno attraverso imprese o università in grado di favorire l'utilizzo applicato di tecnologie fortemente innovative. Allo scopo vengono utilizzati 6 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2026, complessivamente 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

COMMENTO

Il dispositivo, finanziato con risorse già stanziato nel Fondo sviluppo e coesione, presenta un certo interesse perché favorisce una valorizzazione di soggetti esperti di ricerca ed innovazione presenti nelle regioni meridionali.

